



ORIGINALI
Sent. [redacted] / 06
R.G. [redacted]
Rep. [redacted]
Proc. [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESCARA

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al N. [redacted] del Ruolo Generale dell'anno 2004, discussa ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 9.11.2006, promossa da:

[redacted] S.A.S. di [redacted] S.A.S., con sede in
Montesilvano (Pe) al Corso Umberto n. 359, in persona dell'Amministratore Unico [redacted]
[redacted], nonché [redacted] e
[redacted], tutti elettivamente domiciliati in Pescara, Via dei Marrucini n. 21, presso lo
studio dell'Avv. Emanuele Argento che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di
citazione.

- attori -

CONTRO

[redacted] S.P.A. - con sede legale in [redacted] 1, elettivamente
domiciliata in Pescara in Via Ragazzi del '99 n. 12 presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la
rappresenta e difende come da procura generale alle liti del 25.3.2003 per Notar [redacted] fia.

- convenuta -

OGGETTO: Diritto Bancario.

CONCLUSIONI

All'odierna udienza di discussione orale del 9.11.2006 le parti hanno concluso: come a verbale.

RISCOSSI DIRITTI PER
EURO 20,66 MEDIANTE
APPLICAZIONE DI MARCHE
SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si premette in fatto ed in sintesi- in ossequio al disposto di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. relativo al presente rito decisionale- quanto segue.

Con atto di citazione del 22.4.2004, ritualmente notificato, la [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] S.A.S., con sede in Montesilvano (Pe) al [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico [REDACTED] nonché in proprio [REDACTED], convenivano in giudizio la [REDACTED] S.P.A. deducendo - per quanto qui interessa- che:

- La [REDACTED] aveva intrattenuto con la convenuta (all'epoca [REDACTED]) - a partire dagli anni '70 - una pluralità di rapporti di apertura di credito in conto corrente, meglio descritti in atti e garantiti dalla fideiussione prestata dai Sig.ri [REDACTED]

Trattavasi tuttavia di rapporti bancario connotati- secondo la prospettazione attorea- da:

- Nullità ex artt. 1346/1284 c.c. della clausola di determinazione del tasso di interesse ultralegale mediante il rinvio all' "uso piazza".
- Illegittimità della variazione dei tassi di interesse di volta in volta effettuata unilateralmente dalla BANCA nel corso del rapporto.
- Illegittimità ex art. 1283 c.c. della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista.
- Illegittimità della applicazione della Commissione di massimo scoperto, delle spese e degli altri costi di volta in volta conteggiati nel conto.
- Usurarietà dei tassi di interessi sviluppatisi nei predetti rapporti.

Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo la determinazione giudiziale del saldo dei rapporti bancari in questione, previa depurazione del medesimo dai costi (interessi, anatocismo, commissione di massimo scoperto, valute, tassi usurari) derivati dalle pretese indebite ed invalide summenzionate, con conseguente condanna della controparte sia al pagamento della somma di €. 169.358,26 ovvero delle diverse somme risultate a credito della correntista, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sia al risarcimento dei danni subiti per effetto della sottrazione alla attività d'impresa della correntista di somme indebite dai propri conti e da quantificarsi attraverso una CTU. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata alla prima udienza di comparizione ex art. 180 c.p.c. del 28.10.2004 si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.P.A.- con sede legale in [REDACTED] n. 1 (di seguito, BANCA)- la quale, contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendone il rigetto, deduceva:

- La genericità delle avverse contestazioni e la inammissibilità della caldeggiata CTU perché esplorativa.

- La liceità ex art. 1284 c.c. del riferimento alle condizioni usualmente praticate dalla piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale passivo.
- La legittimità dell'anatocismo trimestrale applicato sugli interessi passivi del correntista, per esistenza di un conforme uso normativo di capitalizzazione ex art. 1283 c.c.
- In ogni caso, la operatività di una capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1831 c.c..
- La operatività- nel caso di accertata invalidità di talune delle previsioni negoziali contestate- del meccanismo di etero integrazione normativa di cui all'art.117 D.lgs. n. 385/1993.
- La piena conformità alle pattuizioni contrattuali dell'addebito tanto della commissione di massimo scoperto, quanto delle valute e delle spese relative al rapporto.
- La legittimità dell'addebito delle valute, operato secondo il criterio del cd. saldo disponibile.
- La intervenuta decadenza del correntista dalla facoltà di contestare la debenza delle somme annotate a tale titolo negli estratti conto del rapporto bancario in questione, estratti conto che gli erano stati sempre regolarmente inviati e mai dal medesimo contestati.

Tanto premesso, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese processuali.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletate la trattazione della causa nonché CTU contabile, veniva fissata l'odierna udienza del 9.11.06 per la discussione orale della causa, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La considerazione da un lato della sommarietà della motivazione della presente decisione come "imposta" dal rito orale prescelto ex art. 281 *sexies* c.p.c. e dall'altro della imprescindibile necessità di dare compiuta risposta alle innumerevoli questioni tecniche versate in atti suggerisce di procedere alla stesura motivazionale del presente provvedimento in via schematica, secondo le modalità che seguono.

Sulla validità dell'atto di citazione:

La preliminare eccezione, sollevata dalla convenuta, di nullità dell'atto di citazione per difetto di indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda è infondata in quanto:

- Gli attori hanno legittimamente indicato le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della propria domanda giudiziale (esistenza di una serie di rapporti di conto corrente affidati con la controparte; asserita e motivata illegittimità giuridica di alcune clausole negoziali apposte al contratto medesimo; conseguente asserita illegittimità di una parte dei "costi" addebitati dalla Banca sui conti medesimi; consequenziale necessità di depurazione contabile del presunto saldo debitore dalle illegittime poste conteggiate dalla Banca etc.: cfr. l'atto di citazione).

- La convenuta- a fronte di siffatti circostanziati addebiti degli attori- ha di conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie (altrettanto circostanziate) difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di risposta.
- Risulta quindi pienamente definito- sin dai primi atti processuali- l'oggetto della controversia e- per l'effetto- su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della "integrità" ex art. 163 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio.

Sulla infondatezza della eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione:

Deve in secondo luogo dichiararsi l'infondatezza della preliminare eccezione sollevata dalla convenuta (peraltro del tutto genericamente: cfr. le conclusioni di cui alla comparsa di risposta) in ordine ad una asserita intervenuta prescrizione del diritto del correntista di ripetere le somme eventualmente a suo credito in quanto:

- Il termine di prescrizione dei diritti di credito nascenti da un rapporto di apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza dalla data in cui essi divengono esigibili per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente, dovendosi valorizzare il legame intercorrente fra la pluralità di atti esecutivi in virtù dell'unicità del rapporto giuridico derivante dal contratto unitario di conto corrente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004; Cass. Sentenza n. 4659 del 11/05/1999; Cass. N. 3783 del 1998; Cass. 1984/2262, Cass. 1956/2488; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936, Cod. Civ. art. 2935).
- Peraltro la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c riguarda i crediti corrispondenti a ciò che deve pagarsi periodicamente (ad anno o in termini più brevi) e dunque non risulta applicabile a rapporti obbligatori per i quali la periodicità sia, o sia stata dalle stesse parti del rapporto, prevista con riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (v. Cass. n. 826 del 1977), indicazione di *genus*, questa, che ben può essere riferita alla disciplina del contratto di conto corrente ove comunicazione periodica del conto (art. 1831) e meccanismi di approvazione del medesimo (art. 1832) non tolgono l'unicità e la continuità del rapporto sino alla chiusura del conto (ancora art. 1831, 1833 e 1857) (così testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 2004 in motivazione; cfr. anche Cass. n. 5481 del 1997, n. 3783 del 1998, n. 5024 del 2001).
- Dalla documentazione in atti emerge che i contratti "azionati" nel presente giudizio abbiano operato tra le parti sino all'anno 2004 (cfr. le risultanze della CTU; cfr. gli estratti conto in atti).
- Ne consegue- quindi e con evidenza- la infondatezza della eccezione di prescrizione dei diritti pecuniari rivendicati sul conto medesimo dall'attore con la domanda giudiziale notificata alla controparte in data 28.4.2004.

Sulla nullità del tasso di interesse corrispettivo "uso piazza":

Deve a questo punto affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale "uso piazza" (concordato tra le parti nel contratto in questione: circostanza pacifica: cfr. i contratti in atti; cfr. le deduzioni delle parti di cui ai rispettivi atti processuali) in quanto:

- E' noto che in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel testo unico 1 settembre 1993, n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13823 del 2002; Cass. N. 10129 del 2001; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 4, Legge 01/09/1993 num. 385 art. 117).
- Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica, "*ratione temporis*" e come nella specie, l'art. 8 della legge n. 64 del 1986 (abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992 con decorrenza dal 1° maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 8, Legge 19/12/1992 num. 488 art. 4; cfr. Cass. N. 5675 del 2001; Cass. N. 4490 del 2002; Cass. N. 13739 del 2003).
- La legge n. 64 del 1986 stabilì infatti, all'art. 8 (poi abrogato dall'art. 4 della legge n. 488 del 1992, con decorrenza dall'1 maggio 1993), che "le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro operatività territoriale". Tale norma, inserita in un testo legislativo riguardante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed ancora vigente all'epoca della stipulazione del contratto del 5.2.1992, ebbe quindi a vietare, con una prescrizione non derogabile in quanto volta

alla tutela dell'interesse pubblico alla parità di trattamento degli utenti del credito bancario su tutto il territorio nazionale, la differenziazione dei tassi d'interesse in relazione alle singole zone del territorio stesso, con salvezza solo dei tassi più favorevoli espressamente previsti dalla stessa legge per le zone svantaggiate.

Successivamente, già prima dell'abrogazione della legge n. 488 del 1986, entrò in vigore la legge n. 154 del 1992, la quale, all'art. 3, rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all'art. 4 che "le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte" (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Considerato che i contratti di conto corrente in relazione al quale si controverte sono stati aperti nel 1974 per poi transitare nel corso degli anni in altri conti (senza alcuna ulteriore nuova pattuizione dei costi: cfr. la documentazione negoziale e contabile in atti; cfr. la cTU) e quindi prima della entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, ne deriva inesorabilmente la nullità ex art. 1346 c.c./1284 c.c./ 8 della legge n. 64 del 1986 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi (cfr. la citata Cass. Sentenza n. 4095 del 25/02/2005; per il principio della nullità delle clausole di pattuizione di interessi ultralegali prive di "criteri sicuramente ed obiettivamente rilevabili per la determinazione del tasso di interesse ultralegale" cfr. da ultimo Cass. Sent. N. 22898/2005, in motivazione).

Trattasi inoltre di clausola che - in quanto stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria 17 febbraio 1992, n. 154, sarebbe in ogni caso divenuta inoperante a partire dal 9 luglio 1992 - data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni della citata legge qui rilevanti, ai sensi dell'art. 11 della medesima - atteso che la previsione imperativa posta dall'art. 4 della legge là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti (come nella specie) già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l'avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso. Ad un tal riguardo, per rapporti in corso devono intendersi i rapporti, anteriormente costituiti, non ancora esauriti, alla data di inizio dell'operatività della norma sopravvenuta, per non avere il debitore, indipendentemente dalla pregressa "chiusura" del conto corrente bancario, adempiuto alla propria obbligazione, atteso che la già riferita innovazione impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo (cfr. testualmente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13739 del 18/09/2003; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 28/03/2002).

Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma



da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287).

- Da quanto detto consegue che deve applicarsi al rapporto in questione il tasso di interesse legale dalla apertura del conto ex art. 1284 c.c., essendo i rapporti bancari controversi sorti prima della emanazione tanto della legge n. 154/1992 quanto del T.U. n. 385/1993 e dei meccanismi di etero-integrazione e dei poteri di *ius variandi* ivi previsti (per i soli contratti sottoposti *ratione temporis* alle rispettive discipline: cfr. l'art. 11 della legge n. 154/92; cfr. l'art. 11 delle Preleggi; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9099 del 29/08/1995, richiamata dalla stessa convenuta a sostegno della dedotta irretroattività della legge n. 154/1992; cfr. in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 4469 del 20/05/1997; Cass. N. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 17/11/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12453 del 09/12/1997; cfr. cfr. l'art. 161, comma VI, del D.lgs. n. 385/1993; cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6860 del 25/05/2000) in caso di nullità per indeterminatezza della pattuizione del tasso di interesse.

Sulla illegittimità ex art. 1283 c.c. dell'anatocismo pattuito nei contratti:

Una volta individuato il tasso di interesse passivo legittimamente applicabile ai rapporti bancari di cui è causa, deve a questo punto essere affrontata la diversa questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi (ultralegali) operata dalla banca (circostanza pacifica e documentale: cfr. gli estratti conto in atti; cfr. le rispettive deduzioni processuali delle parti) durante il rapporto.

Si è già detto che nell'intero rapporto bancario di cui è causa la capitalizzazione degli interessi debitori è avvenuta trimestralmente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi creditori (cd. "doppio binario di capitalizzazione").

Orbene, è ormai noto che questo Tribunale condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito- in relazione ai contratti bancari stipulati (come nella specie) in data anteriore al novellato art. 120 T.U.B.- l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005; Cass. N. 10599/2005; Cass. S.U. n. 21095/2004; Cass. N. 2593/2003; Cass. N. 17813/2002; Cass. N. 8442/2002; Cass. N. 4490/2002; C.Cost. n. 425/2000; per la giurisprudenza di merito cfr. Trib Torino 7.1.2003; Trib. Napoli 27.11.2002; Trib Roma 8.11.2002; Corte App. L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario, non condividendosi le argomentazioni talvolta utilizzate da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Roma sent.

27.1.2003 e da ultimo sent. 11.11.2004; cfr. C. Appello Torino 7.5.2004; cfr. anche Trib. Palermo 6.9.2002) e quivi peraltro non richiamate dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta) a sostegno dell'applicabilità a tale "tipo" negoziale dell'anatocismo cd "indiretto" (in quanto mediato dal meccanismo di chiusura del conto) ex art. 1831 c.c. previsto per il conto corrente ordinario: in particolare si contesta l'applicabilità della norma appena menzionata al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di *ratio* tra il conto corrente bancario- che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c.- e conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prestazioni ex art. 1823 c.c.. Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., in quanto tale norma ha la funzione di rendere esigibile il saldo per il conto corrente ordinario (per la indiscutibile applicazione della disciplina di cui all'art.1283 c.c. anche ai contratti bancari in c/c si veda la sentenza delle S.U. Cass. n. 21095/04 più volte citata; cfr. da ultimo a tale specifico riguardo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione, la quale ha anche confutato con adeguati argomenti la tesi del Tribunale di Roma 11.11.2004 e della Corte d'Appello di Torino 7.5.2004, circa una presunta inapplicabilità della fattispecie delineata dall'art. 1283 c.c. al fenomeno dell'annotazione in conto corrente degli interessi scaduti: l'inapplicabilità dell'art. 1283 deriverebbe- secondo la isolata tesi in parola- dal fatto che la somma di cui il correntista può disporre ai sensi dell'art. 1852 c.c. c.d. saldo disponibile, sarebbe costituito sia dalle somme depositate che da quelle tenute a disposizione dalla Banca, sicché l'annotazione in conto corrente di qualsiasi posta costituirebbe il mezzo attraverso il quale le parti regolano le reciproche obbligazioni, delle quali rappresenterebbe una modalità di adempimento, e la stessa ravvisata fattispecie della produzione di interessi su interessi scaduti non sarebbe quindi neppure ipoteticamente configurabile. La detta prospettazione è stata tuttavia già smentita dalla citata Cassazione, sia sulla base di quanto prima evidenziato in ordine alla "ontologica" differenza strutturale tra conto corrente ordinario e conto corrente bancario, sia perché gli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, quale quella in oggetto, si determinano su crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.), l'estratto conto si intende approvato se non contestato (art. 1832 richiamato dall'art. 1857 c.c.) ed è quindi da tale data che sono computabili gli interessi sul debito esistente. Da ciò discende pertanto l'inconsistenza, sotto il profilo normativo, della ricostruzione quivi non condivisa, ricostruzione che avrebbe una valenza rilevante esclusivamente in via astratta e prescindendo dal rapporto concretamente considerato in cui la pretesa creditoria della banca è stata formulata con il computo degli interessi sugli interessi scaduti in violazione dell'art. 1283 c.c.: cfr. testualmente in questi termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, in motivazione).

La capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca nel rapporto di conto corrente di cui è causa deve pertanto essere dichiarata illegittima ex art. 1283 c.c..

Né una tale declaratoria di illegittimità è inibita- come invece sostenuto dalla convenuta (cfr. la comparsa di risposta)- dalla mancata contestazione da parte dell'attore degli estratti conto in pendenza di rapporto; infatti è noto che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende

inoppugnabili gli addebiti soltanto sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto i profili della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo, non essendo limitata alla contestazione di accrediti e di addebiti sotto il profilo contabile, ed è regolata dalle norme generali sui contratti (cfr. Cass. N. 18626/2003; Cass. N. 6548/2001; Cass. N. 12507/1999; Cass. N. 1978/1996; Trib. Genova sent. 5.5.2002; C.App. Lecce n. 598/2001).

Deve a questo punto essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto). Al riguardo una parte della giurisprudenza di merito, seguita fino al recente passato anche da alcuni Giudici di questo Tribunale, si è più volte espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla ex art. 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili- secondo la tesi in discorso- anche le obbligazioni di interessi.

In particolare, questa posizione ermeneutica, partendo dalla premessa che "l'art.1283 c.c. non vieta il fenomeno dell'anatocismo in sé (consentendo, pur nel concorso delle condizioni della convenzione posteriore ovvero della domanda giudiziale, l'applicazione del meccanismo anatocistico agli interessi maturati per almeno sei mesi) bensì vieta soltanto in assoluto una frequenza infrasemestrale di applicazione dell'anatocismo ed in mancanza di determinati requisiti l'anatocismo semestrale", conclude sostenendo che la medesima norma permetterebbe un "fenomeno anatocistico con cadenza ultrasemestrale". Al riguardo, si osserva che "sarebbe possibile individuare nell'art. 1284 comma I c.c. la fonte di un fenomeno legale di anatocismo annuale (ovvero di risarcimento forfettario, con cadenza annuale, del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di interessi)".

Infatti- si osserva- tale norma, nel prevedere che " il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno", individuerrebbe, oltre ad un criterio di determinazione del tasso degli interessi dovuti, anche un principio generale di naturale scadenza ed esigibilità annuale degli interessi. Da tale scadenza conseguirebbe anche l'effetto, proprio della scadenza di ogni obbligazione, del risarcimento del danno da inadempimento, regolato, per le obbligazioni pecuniarie come quella di interessi, dall'art. 1224 c.c.. Da tutto ciò dovrebbe quindi desumersi che "ex lege (in mancanza di convenzione contraria nei limiti consentiti dall'ordinamento) gli interessi producono interessi con cadenza annuale".

È ormai noto che- a parere di questo Giudice- una siffatta tesi non appare condivisibile in quanto non sembra rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo, e dall'altro della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

Infatti al riguardo assume assoluto rilievo quanto le stesse Sezioni Unite della Cassazione hanno chiaramente affermato nella sentenza n. 9653 del 17.7.2001 in relazione sia all'anatocismo sia alla natura dell'obbligazione di interessi.

In particolare le Sezioni Unite - chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione della configurabilità o meno dell'obbligazione di interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) come una qualsiasi obbligazione pecuniaria dalla quale derivi quindi anche il diritto agli ulteriori interessi di mora nonché al risarcimento del maggior danno (ex art. 1224, comma II, c.c.) ovvero come una obbligazione *sui generis* soggetta soltanto alla regola dell'anatocismo, ha affermato i seguenti principi di diritto:

- “Il debito di interessi pur concretandosi nel pagamento di una somma di denaro, non si configura come una obbligazione pecuniaria qualsiasi, ma presenta connotati specifici, sia per il carattere di accessorieta' rispetto all'obbligazione relativa al capitale, sia per la funzione (genericamente remuneratoria) che gli interessi rivestono, sia per la disciplina prevista dalla legge proprio in relazione agli interessi scaduti.
- In contrario non varrebbe opporre che il connotato di accessorieta' concerne il momento genetico dell'obbligazione di pagamento degli interessi, destinata invece ad assumere nella c.d. fase dinamica una propria autonomia, palesata dall'apposita previsione di un termine di prescrizione (art. 2948, n. 4, cod. civ.), dalla possibilità di disporre separatamente del credito per interessi rispetto a quello di capitale, dalla possibilità di agire in giudizio indipendentemente dalla proposizione della domanda per il credito principale. Questi rilievi sono esatti ma, non incidono sull'obbligazione de qua in guisa tale da trasformarne la natura, perché non alterano la già segnalata funzione degli interessi e, soprattutto, non valgono a rimuovere le implicazioni desumibili dalla specifica disciplina degli interessi scaduti.
- E lo stesso deve dirsi in relazione all'argomento secondo cui, quando l'obbligazione principale sia già estinta per adempimento da parte del debitore, l'obbligazione per interessi dovrebbe comunque assumere carattere autonomo. Pur postulando tale autonomia (che però non può portare a considerare irrilevante il momento genetico di quell'obbligazione), essa non è idonea a trasformare la causa (funzione) dell'obbligazione medesima fino a rendere il debito per gli interessi scaduti una obbligazione pecuniaria come tutte le altre.
- Invero gli interessi scaduti, se equiparati in toto ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (credito liquido ed esigibile di una somma di denaro), sarebbero stati automaticamente produttivi d'interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civile.
- Tale effetto, invece, è escluso dal successivo art. 1283 (dettato a tutela del debitore ed applicabile per ogni specie d'interessi, quindi anche per gli interessi moratori), alla stregua del quale, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della

domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (c.d. anatocismo o interessi composti).

- La citata disposizione non comporta soltanto un limite al principio generale di cui all'art. 1282 cod. civ., ma vale anche a rimarcare la particolare natura che, nel quadro delle obbligazioni pecuniarie, la legge attribuisce al debito per interessi, con la previsione di una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie, stabilita dall'art. 1224 cod. civile, e che proprio per il suo carattere di specialità deve prevalere su quest'ultima norma. (sulla natura "eccezionale" della norma di cui all'art. 1283 c.c., cfr. *ex multis* anche Cass. N. 14912/2001).

- Se così non fosse, del resto, l'art. 1224 c.c. verrebbe ad assorbire tutto il campo applicativo dell'art. 1283, che resterebbe circoscritto ai casi in cui il debito per interessi è quantificato all'atto della proposizione della domanda. Ma una simile limitazione dell'ambito applicativo del citato art. 1283 cod. civ. non emerge da tale norma e viene anzi a porsi con essa in contrasto, perché trascura la peculiare natura del debito per interessi sopra segnalata ed elude, almeno in parte, la finalità di tutela per la posizione del debitore che la norma ha previsto stabilendo in quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere produttivi di altri interessi.

- D'altro canto, non sarebbe neppure conforme al principio di ragionevolezza un approdo ermeneutico che, in presenza di obbligazioni di pagamento aventi natura e contenuto identici (interessi), rendesse applicabile al debitore che ha già pagato il debito principale l'art. 1224 cod. civ. ed al debitore totalmente inadempiente, e quindi convenuto per il pagamento del capitale e degli interessi, l'art. 1283 in relazione a questi ultimi.

- Conclusivamente, il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma II cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura" (per il conseguente corollario per cui gli interessi non perdono la loro natura, ai fini della loro eventuale capitalizzazione, per effetto della loro inclusione nei ratei di ammortamento dei mutui, cfr. *ex multis* Cass. N. 2593/2003).

L'attualità e l'autorità di siffatto precedente ha orientato nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità successiva (cfr. Cass. n. 2439/2002; Cass. N. 2771/2002; Cass. N. 4133/2003).

Orbene, dai predetti chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui qui si discute e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano - ad avviso di questo Giudice - le seguenti obbligate conclusioni:

- L'art. 1283 c.c. norma espressamente dettata dal legislatore per disciplinare il fenomeno dell'anatocismo- è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purchè questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. *ex multis* Cass. N. 22565 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000, 5035/1999Cass. N. 2381/1994; Cass. N. 9311/1990; Cass. N. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari (per le ragioni per cui il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha conservato il requisito della domanda giudiziale ha ridotto, rispetto alla disciplina del codice civile abrogato, l'entità degli interessi scaduti- sui quali si applicano gli interessi anatocistici- a sei mesi, si veda il rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale per cui" il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo di un semestre di interessi si può costituire una somma rilevante che il creditore potrebbe utilizzare come capitale", rilievo debitamente sottolineato da Cass. N. 9311/1990).

- Ciò- come più volte ribadito dalla stessa Giurisprudenza di Legittimità- onde prevenire fenomeni usurari e consentire al debitore di conoscere i maggiori costi comportati dal suo inadempimento (onere della domanda giudiziale) e comunque di calcolare, al momento della stipula della convenzione, l'esatto ammontare del suo debito. Richiedendo che l'apposita convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l'accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione che il debitore deve necessariamente accettare per poter accedere al credito (così Cass. N. 2593/2003; Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003).

- Infatti, la disposizione limitativa di cui all'art. 1283 cod. civ. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore- nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. N. 2381/1994).

- Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. N. 2381/1994 in motivazione).

- Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

- In mancanza di usi contrari e delle condizioni imperative alla cui effettiva sussistenza la norma di cui all'art. 1283 c.c. consente l'anatocismo, la clausola anatocistica pattuita (non per effetto di una "convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli interessi" ex art. 1283 c.c. ma) in via anticipata e (non in relazione a "interessi dovuti per almeno un semestre ex art. 1283 c.c." ma) prima

della scadenza di qualsivoglia interesse, va dichiarata nulla per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. negli stessi termini Corte d'Appello Milano, sent. del 28.1.2003 citata; cfr. Trib. Mantova sentenza 16.1.2004; cfr. App. Torino 21.1.2002).

- Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge- ovviamente- l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto *ab origine* privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.
- Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale, imperativa e derogatoria (così Cass. Sez. 1, Sentenza n.10127 del 2005, già citata, in motivazione; cfr. anche le citate Sezioni Unite della Cassazione)- soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.
- Ricavare dal sistema- pur in presenza di pattuizione di anatocismo violativa delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 c.c.- una capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale "rinvenuta" nel "sistema di cui agli artt. 1282/1284/1224 c.c. vorrebbe dire sia derogare alla natura imperativa ed inderogabile di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata "ad hoc" per prevedere a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia "frustrare" la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa (per la quale l'art. 1283 c.c. ha dettato le precise condizioni della capitalizzazione), sia "immaginare" un anatocismo generale e "di sistema" ulteriore e "di riserva" (residuale o, per taluni, "equitativo") rispetto all'anatocismo "di cui all'art. 1283 c.c. (così degradato da anatocismo "esclusivo", ossia il solo previsto dal sistema, ad anatocismo speciale rispetto a quello "generale" annuale), sia privare di senso e di funzioni la stessa previsione della disciplina di cui all'art. 1283 c.c., sia ed in definitiva assimilare in toto l'obbligazione di interessi alla "remuneratività" delle comuni obbligazioni pecuniarie pur nella riferita differenza ontologica delle stesse.
- Solo in mancanza della previsione legislativa della norma speciale di cui all'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in quanto costituenti a loro volta un credito liquido ed esigibile di una somma di danaro avrebbero potuto ritenersi in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 c.c. (così Cass. N. 9311/1990 in motivazione, la quale ha affrontato per la prima volta la questione del saggio degli interessi anatocistici).
- La disciplina dell'art. 1283 c.c. ha inciso sulla stessa natura degli interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent. n. 3500/86), ma a loro volta, proprio perché la norma esplica una funzione sostanzialmente protettiva

della sfera giuridica del debitore, essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto alle due condizioni di cui alla norma citata (così ancora Cass. N. 9311/1990 citata).

- L'unica forma di legittimo collegamento e coordinamento tra l'art. 1283 c.c. ed il successivo art. 1284 c.c. è quella per cui sugli interessi scaduti almeno per un semestre (art. 1283 c.c.) sono dovuti dalla domanda giudiziale gli interessi anatocistici al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), a meno che le parti abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi extralegali posteriormente alla loro scadenza (artt. 1224/1284 c.c.) (cfr. Cass. N. 9311/1990): in altri termini, dall'art. 1284 (e dall'art. 1224 c.c.) c.c. si può ricavare soltanto il saggio degli interessi anatocistici, qualora questi siano dovuti ex art. 1283 c.c., non anche una debenza degli stessi pur in mancanza delle condizioni di cui all'art. 1283 c.c..
- Che questo, e questo soltanto, sia il coordinamento tra le due norme trova piena conferma dal raffronto tra l'art. 1283 c.c. ed il corrispondente art. 1232 del codice abrogato
- L'art. 1232 comma 1 c.c. 1865 così statuiva: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi".
- L'art. 1283 c.c. vigente è così concepito: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi".
- La Cassazione al riguardo ha già osservato (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata) come la ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente la locuzione "interessi al tasso legale" del codice abrogato non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la sola riduzione da un anno, di cui al 3 comma dell'art. 1232 a sei mesi degli interessi scaduti), non ha più fatto riferimento al tasso degli interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo art. 1284.
- L'art. 1283, in realtà, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto già espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione non poteva più fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi al tasso legale sugli interessi scaduti perché nel contesto dello stesso periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici convenzionali per i quali non è estensibile il tasso degli interessi legali che può valere soltanto per gli interessi anatocistici legali (cfr. Cass. N. 9311/1990 citata).
- Ne deriva quindi ed in definitiva, che in mancanza, come nella specie, di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla BANCA né al cliente.

